

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“GREGORIO RONCA”

SETTORE ECONOMICO

SETTORE TECNOLOGICO

SOLOFRA (AV)
CON SEDE STACCATA A MONTORO INFERIORE



REGOLAMENTO INTERNO
D'ISTITUTO

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

Principi generali

1. La scuola è il luogo di formazione culturale, civica e sociale dello studente e ne promuove la crescita personale mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. L'istituzione scolastica è parte integrante del territorio in cui opera.
2. Tutte le componenti dell'Istituto, senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche associandosi per favorire momenti di confronto e di dialogo all'interno della scuola, nel rispetto dei principi della Costituzione, della normativa scolastica e del presente Regolamento.
3. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano all'interno dell'Istituto, sono tenuti ad agire, ciascuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio di tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni.
4. Il presente regolamento presuppone la conoscenza e l'osservanza dell'intero contesto della vigente normativa di legge in materia scolastica, nella quale organicamente si inserisce nel rispetto delle rispettive posizioni gerarchiche.
5. Ogni organo, per la propria competenza, perseguirà le violazioni al presente regolamento, che viene reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola. Chiunque ne avesse interesse può chiederne copia al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

P A R T E P R I M A

Norme di organizzazione e funzionamento dell'Istituzione scolastica

Art. 1) Gli organi collegiali

Gli organi collegiali sono definiti e regolati dalla normativa vigente.

Art. 2) Diritto d'informazione

1. L'istituzione scolastica riconosce la necessità di agevolare al massimo ogni forma di comunicazione tra le diverse componenti della comunità scolastica attraverso le seguenti forme:
 - a) Pubblicazione all'Albo d'Istituto
 - b) Pubblicazione all'Albo dei docenti e personali ATA
 - c) Albo R.S.U.
 - d) Comunicazioni interne del personale docente e ATA
 - e) Comunicazioni interne agli alunni.
 - f) Programmazione annuale delle attività degli OO.CC.
 - g) Calendario degli scrutini quadrimestrali
 - h) Calendario delle festività nazionali e locali.
2. Colloqui con le famiglie
In un anno scolastico sono programmati due incontri con i genitori, generalmente alla fine del primo quadrimestre e nel mese di aprile.
Gli incontri con i genitori potranno avvenire anche al di fuori di quelli programmati previo accertamento della disponibilità del docente, ovvero secondo le modalità previste dal CCNL e sentito il parere del Collegio dei docenti.
Il ricevimento deve, comunque avvenire in un locale all'uso predisposto e comunque con modalità che tutelino la privacy dell'alunno e del genitore.
E' severamente vietato l'accesso agli esterni durante le ore di attività scolastica, i collaboratori scolastici dovranno far rispettare la norma.

Art. 3) Pubblicazione

1. E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte previa autorizzazione del Dirigente
2. Gli studenti, a livello di classe e di gruppo, hanno il diritto di chiedere al Dirigente che un loro studio o ricerca a carattere culturale e d'interesse generale venga diffuso all'interno della scuola.
3. La pubblicazione di manifesti e comunicati stampa all'albo dell'Istituto possono essere autorizzati previo assenso del Dirigente che, sullo stesso apporrà una sua sigla.
4. Il giornalino d'Istituto è libera espressione della creatività. Ad esso ogni alunno può collaborare inviando articoli al comitato di redazione annualmente eletto.

Art. 4) - Diritto di riunione e di associazione

1. Attraverso le assemblee di studenti e genitori la scuola intende farsi promotrice della più ampia partecipazione alla vita dell'Istituto da parte di ogni componente, secondo i ruoli e le competenze definite dai Decreti Delegati. Le assemblee degli studenti, dei genitori, sono regolate dalle norme in vigore.
2. Sono previste due modalità di assemblea degli studenti: assemblea di classe e assemblea d'Istituto. Quando il comitato studentesco lo richieda, si possono anche prevedere assemblee per classi parallele, in sostituzione di quelle di classe o di quelle d'Istituto secondo il contesto.
3. Si possono tenere un'assemblea di classe e un'assemblea di Istituto mensile. L'assemblea di classe ha una durata massima di due ore, l'assemblea d'Istituto può durare anche tutta la mattinata. Si può svolgere

anche un'altra assemblea mensile, al di fuori dell'orario scolastico. E' escluso che si tengano assemblee e attività extrascolastiche nell'ultimo mese dell'anno scolastico.

4. L'Assemblea d'Istituto è convocata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 15% degli studenti. La data di convocazione è stabilita dal Dirigente sulla base delle esigenze di servizio.
5. Il comitato studentesco elabora un regolamento dell'assemblea ed elegge il presidente dell'assemblea stessa che, comunque, non potrà essere individuato tra i rappresentanti della componente alunni eletti nel Consiglio d'Istituto.
6. Le riunioni del Comitato studentesco si tengono fuori dell'orario scolastico previa autorizzazione del Dirigente.
7. Alle assemblee studentesche possono essere invitati esperti esterni fermo restando l'autorizzazione del Dirigente e l'eventuale disponibilità di bilancio.
8. Il Comitato studentesco è garante del democratico svolgimento dei lavori assembleari, il Dirigente, invece, o un suo delegato, ha facoltà di intervento se il regolamento è violato o se non si garantisce uno svolgimento democratico delle predette assemblee.
9. Durante le assemblee di classe, invece, la responsabilità di vigilanza è data al docente titolare della corrispondente ora di lezione.
10. E' sancito il diritto di riunione nei locali scolastici per le organizzazioni sindacali dei dipendenti della scuola. L'uso dei locali è gratuito e a tali riunioni possono partecipare anche esperti delle organizzazioni sindacali estranei alla scuola.

Art. 5) Norme sull'orario e sulla frequenza

1. La scuola garantisce agli studenti iscritti il diritto-dovere di partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche.
2. I docenti della prima ora devono assicurare la loro presenza in istituto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
3. La Bouvette d'istituto eroga il servizio per gli alunni dalle ore 8,00 alle ore 8,20 e dalle ore 10,10 alle ore 13,30. Gli alunni potranno accedere al ristoro chiedendo di uscire dall'aula uno per volta, previa annotazione a cura del docente su apposito modulo. Il personale docente potrà accedere alla bouvette nelle ore libere dall'insegnamento.

Art. 6) Orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni, anche con il contributo dei collaboratori, è disposto dal Dirigente, alla luce dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto.
2. Nella predisposizione dell'orario si tengono presenti, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) equa distribuzione oraria di ciascuna disciplina nell'arco della settimana, mantenendosi comunque il limite massimo di concentrazione oraria per disciplina in due giorni non superiore alla metà dell'orario-cattedra;
 - b) impegno minimo giornaliero di due ore per ciascun docente;
 - c) collocazione delle ore a disposizione nell'arco dell'intero orario in modo da garantire la sostituibilità dei docenti assenti;
 - d) richieste motivate dei docenti.

Art. 7) Regolamento delle assenze

1. Tutte le assenze della normale attività didattica, a qualsiasi titolo effettuate, devono essere giustificate con l'utilizzo dell'apposita modulistica; la giustificazione viene valutata ed accolta dal docente della 1° ora di lezione.
2. I Coordinatori di classe procederanno periodicamente a controllare e verificare le annotazioni sul registro di classe.
3. Ove il docente della prima ora non ritenga valida la giustificazione, il caso verrà valutato dal Dirigente o dal Coordinatore di classe. Nel caso di negativa valutazione della giustificazione, il Dirigente ne darà tempestiva e motivata comunicazione alla famiglia.
4. Il controllo sul numero di assenze e/o ritardi viene periodicamente effettuato dal coordinatore del Consiglio di classe, il quale, ove ne rilevi la eccessiva ricorrenza, informa il Dirigente per gli opportuni provvedimenti del caso.
5. In caso di assenza per partecipazione ad attività organizzate dalla scuola ovvero -previa discrezionale autorizzazione del Dirigente- ad attività o gare extrascolastiche ritenute utili per la formazione dello studente, la giustificazione è effettuata d'ufficio dalla scuola, ma l'assenza va comunque annotata sul registro di classe e viene computata tra le assenze nelle discipline coinvolte.
6. Le assenze di cui al comma precedente vengono sottratte al monte di assenze annue fissato dal Collegio dei docenti per accedere al credito scolastico e agli altri benefici previsti in sede di valutazione.

Art. 8) Regolamentazione degli ingressi e delle uscite fuori orario

1. L'ingresso e l'uscita, al di fuori del normale orario scolastico, costituiscono evento eccezionale soggetto a specifica autorizzazione da parte della scuola.
2. Alle ore 8,30 verrà chiuso il cancello di ingresso all'area scolastica. Per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico, il Dirigente od i suoi Collaboratori potranno ammettere all'ingresso eventuali alunni ritardatari, però solo se accompagnati da un genitore e previa verifica della sussistenza di valide motivazioni. Ulteriori ingressi fuori orario potranno essere autorizzati solo dal Dirigente Scolastico, previa rigorosa verifica della sussistenza di cause del tutto eccezionali e di forza maggiore.

3. L'uscita anticipata sarà ammessa dal Dirigente -per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico- dietro presentazione di apposita istanza accompagnata da idonea documentazione; di regola, l'istanza dovrà esser presentata con almeno tre giorni di anticipo; in caso di esigenze improvvise ed imprevedibili, le decisioni saranno prese discrezionalmente dal Dirigente, previa controlli anche telefonici con le famiglie.
4. In deroga al comma precedente possono essere concessi permessi di uscita per favorire la partecipazione a stage e/o ad attività sportive documentate.

Art. 9) Tutela della salute degli alunni

L'alunno, in caso di malessere e/o incidente, deve rivolgersi al docente alla cui vigilanza egli è sottoposto in quel momento. Il docente esegue una prima valutazione sul da farsi: accompagnamento ai servizi, affidamento all'addetto del primo soccorso o al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarlo in ospedale. Contestualmente la segreteria didattica contatterà immediatamente la famiglia.

Il docente che è presente all'evento, in caso di infortunio, provvederà a registrare immediatamente l'accaduto sul registro degli infortuni, fornendo una sintetica ma essenziale e circostanziata descrizione dell'evento infortunoso

In caso di incidente traumatico o di malessere grave, nella impossibilità di raggiungere telefonicamente la famiglia, la decisione è affidata al Dirigente Scolastico o in sua assenza ad un suo collaboratore.

Art. 10) Vigilanza sugli alunni all'interno dell'Istituto

1. Al personale docente e a quello ausiliario è affidata la vigilanza sul comportamento degli studenti nella scuola, perché si mantenga sempre in forme corrette o comunque tali da non arrecare pregiudizio alla persone ed alle cose. A detta vigilanza sono preposti anche i collaboratori della dirigenza che avranno funzioni di coordinatori del servizio.
2. Il personale ausiliario, a norma delle vigenti disposizioni, presta il servizio che gli compete sia negli orari di lezione sia nelle ore pomeridiane nelle quali sia prevista la agibilità della scuola.
3. La responsabilità della vigilanza da parte del docente non è delegabile ed egli contempera, nell'ambito del rapporto con gli alunni, il rispetto del diritto di quest'ultimo ad uscire dall'aula per recarsi ai servizi con le esigenze di vigilanza sugli stessi, attivandosi con accertamenti e ogni opportuna misura allorché l'assenza dell'alunno si protragga oltre il normale tempo.
4. Durante il cambio dell'ora, il docente che ha concluso la sua lezione, e che non sia impegnato in servizio in quella successiva, è tenuto ad attendere l'ingresso in aula del collega che gli subentra. Ove invece il docente uscente sia impegnato in servizio in altra classe, nel periodo di avvicendamento col docente subentrante la vigilanza è affidata al personale ausiliario. Durante detto periodo di avvicendamento è fatto assoluto divieto agli studenti di uscire dall'aula e stazionare nei corridoi.
5. La vigilanza su quanto accade nei corridoi e nella zona bouvette durante le ore di lezione è affidata al personale ausiliario.

Art. 11) Formazione delle classi

1. La formazione delle classi viene fatta dal Dirigente sulla base di criteri oggettivi e nel superiore interesse della collettività scolastica.
2. Gli alunni interni non possono, di regola, cambiare sezione. Richieste in tal senso, motivate da seri e chiari motivi esplicitati, possono essere avanzate al Dirigente che le valuterà discrezionalmente.
3. Gli alunni ripetenti vengono iscritti d'ufficio nella sezione di provenienza a meno che non presentino motivata richiesta scritta di cambiamento di sezione, senza che ciò costituisca però un obbligo per il D. S., il quale dovrà tenere conto anche di criteri di equa ripartizione tra le diverse classi.

Art. 12) Utilizzo delle strutture al di fuori dell'orario scolastico.

1. La scuola promuove e agevola il massimo utilizzo delle proprie strutture nell'ambito delle finalità educative e di socializzazione che ad essa competono.
2. Circa l'utilizzo delle strutture al di fuori del normale orario di lezione, deve essere presentata richiesta degli interessati al Consiglio d'Istituto che, di volta in volta, né valuterà l'autorizzazione. In casi di urgenza il Dirigente può autorizzare l'uso dei locali alle seguenti condizioni:
 - a) Disponibilità di un docente come responsabile.
 - b) Disponibilità di un non docente addetto alla vigilanza.
3. Il funzionamento della Biblioteca deve garantire l'accesso ai docenti, ai genitori e agli studenti; il Dirigente disporrà il servizio secondo le esigenze della Comunità scolastica. In mancanza di personale preposto, il Dirigente, su designazione del Collegio dei docenti, affida l'incarico ad un docente compatibilmente agli impegni didattici e collegiali.
4. L'accesso dei docenti e degli alunni nei laboratori e nelle aule speciali deve avvenire previa autorizzazione del Direttore del laboratorio; l'utenza dovrà registrare nell'apposito registro l'ora d'ingresso e di uscita, nonché l'attività svolta.

Art. 13) Competenze del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica al momento della convocazione ed ha le seguenti competenze:

- a) Nomina delle funzioni strumentali
- b) Nomina delle sottocommissioni
- c) Scelta della suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri
- d) Approvazione del programma annuale
- e) Criteri generali per il calendario e l'orario scolastico
- f) Approvazione del POF
- g) Nomina Direttori di laboratorio
- h) Individuazione di docenti per incarichi aggiuntivi legati alla didattica
- i) Approvazione progetti didattici e sperimentali
- j) Ratifica piano acquisti
- k) Ratifica adozione libri di testo
- l) Criteri di valutazione finale
- m) Attivazione corsi di recupero e I.D.E.I

Art. 14) Competenze del Consiglio d'Istituto

Quelle stabilite dal D.Lgs. 297/1994 - compatibili con il D.P.R. 275/199 e con il D.Lgs. 165/2001 - e dal Decreto Ministeriale n°44 del 1° febbraio 2001. Tra l'altro ed in particolare (art. 33 D.I. 44/2001):

- a) elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
- c) adotta il regolamento interno dell'istituto;
- d) cura l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola;
- e) decide in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché in merito allo svolgimento di iniziative assistenziali;
- f) adotta il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti;
- g) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
- h) esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto;
- i) stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- j) in generale, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per tutto ciò che riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.

Art. 15) Uffici

L'amministrazione è suddivisa nei seguenti Uffici

- Dirigente scolastico – riceve il lunedì e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- Segreteria del Dirigente
- Direttore dei servizi generali e amm/vi – riceve i giorni dispari dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- Ufficio di contabilità
- Ufficio del personale – riceve tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- Ufficio affari generali – riceve tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- Ufficio didattico – riceve tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,30
- Ufficio tecnico – riceve tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00
- Apertura di uno sportello degli Uffici di segreteria dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni di martedì e giovedì

PARTE SECONDA

Regolamento di Disciplina

a norma dell'art. 14 comma 2° del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999
in relazione all'art. 4 dello Statuto degli studenti approvato con D.P.R. n. 249 del 24/06/1998
così come rivisto e aggiornato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007

Art. 16) Premesse

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale o culturale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee (ad esclusione di quanto previsto dall'art. 19, lettera J del presente regolamento), proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 17) Doveri degli studenti

1. Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.
2. Gli studenti sono tenuti a:
3. frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo in perfetta osservanza delle prescrizioni tutte del regolamento d'Istituto;
4. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
5. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;
6. non utilizzare nella scuola telefonini cellulari, videofonini, palmari o lettori mp3, i quali devono essere tenuti spenti e riposti in cartella, salvo che eccezionalmente il docente ne consenta l'uso per casi di conclamata emergenza;
7. in ogni caso non riprendere e divulgare, senza il consenso del dirigente scolastico e dei diretti interessati, immagini, suoni o filmati comunque attinenti alla vita della scuola, specie se contenenti dati sensibili ai sensi del codice della Privacy, con fotocamere, videocamere, videofonini, registratori vocali od altre apparecchiature similari, delle quali è inibito ogni utilizzo se non nei casi consentiti dal predetto codice ed espressamente autorizzati;
8. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
9. mantenere l'edificio pulito ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 18) Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti ed in particolare:

1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;
2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'eventuale intervallo;
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
4. comportamento disattento e disinteressato; inosservanza dell'obbligo di presentarsi in aula muniti dei necessari sussidi scolastici (libri di testo, quaderni, penne ed altro);
5. uso dei cellulari in classe durante le lezioni;
6. lettura di scritti non attinenti la lezione;
7. uscite ripetute o prolungate dalla classe, stazionamento nei corridoi dell'Istituto;
8. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni;
9. disturbo dell'attività didattica;
10. inosservanza di norme e divieti sanciti dal regolamento d'istituto;
11. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola;
12. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
13. minacce, atti di violenza o mobbistici di qualsiasi genere, specie se aggravati da intenti vessatori nei confronti di altri studenti allo scopo di costringerne la volontà;
14. furto di beni; introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose;
15. utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza; utilizzo di fotocamere, videocamere, videofonini, registratori vocali od altre apparecchiature similari per riprendere e divulgare, senza il consenso del dirigente scolastico e dei diretti interessati, immagini, suoni o filmati comunque attinenti alla vita della scuola, specie se contenenti dati personali sensibili ai sensi del codice della Privacy.

Art. 19) Sanzioni disciplinari

Nei confronti di chi incorra nelle mancanze suddette saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale o scritta, anche con eventuale convocazione dei genitori, per le infrazioni di cui all'art. 18, numeri 1,2,4,5,6,7,8;
- b. convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo, per l'infrazione di cui all'art. 18, numero 3;
- c. allontanamento temporaneo dall'aula con annotazione scritta, per l'infrazione di cui all'art. 18, numero 9;
- d. allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, in caso di reiterazione delle infrazioni di cui all'art. 18, numeri da 1 a 9;
- e. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità, per l'infrazione di cui all'art. 18 numero 10
- f. ammonizione scritta o allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità, per l'infrazione di cui all'art. 18, numero 11
- g. riparazione del danno (anche per equivalente) con ammonizione scritta ovvero, nei casi più gravi, riparazione del danno ed allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni, per l'infrazione di cui all'art. 18, numero 12;
- h. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni, per le infrazioni di cui all'art. 18, numeri 13, 14, 15;

- i. allontanamento dalla comunità scolastica anche oltre quindici giorni, quando le infrazioni integrino reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che pongono in pericolo l'incolumità delle persone;
- j. allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine dell'anno scolastico e, nei casi di estrema gravità, anche con esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'esame di Stato, quando le infrazioni consistano in atti reiterati di violenza grave od integrino reati connotati da una gravità tale da ingenerare elevato allarme sociale e non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 20 – Sanzioni accessorie

In caso di reiterazione delle infrazioni di cui all'art. 18, numeri da 1 a 9, nonché nei casi di cui al medesimo art. 18 numeri da 10 a 15, in aggiunta alla sanzioni di cui all'art. 19 può essere proposta dal Dirigente scolastico, e deliberata dal Consiglio di classe, la esclusione dell'alunno dalla partecipazione ad uscite o viaggi di istruzione.

In relazione alla infrazione di cui all'art. 18 numero 5 (uso di telefonini od altre apparecchiature simili in classe), il docente, oltre all'irrogazione della sanzione principale, procede al sequestro dell'apparecchiatura che, in caso di prima infrazione, sarà riconsegnata allo studente al termine delle lezioni, nel mentre, in caso di reiterata infrazione, sarà affidato al Dirigente scolastico che ne disporrà la riconsegna ai genitori dello studente convocati a scuola.

Ove l'apparecchiatura sia utilizzata per fini illeciti o contro la decenza, in modo che, oltre ad arrecare disturbo alle attività didattiche, rimanga anche integrata fattispecie penalmente rilevante, l'apparecchiatura sequestrata dal docente sarà affidata al Dirigente scolastico per esser messa a disposizione delle competenti Autorità.

Art. 21 – Risarcimento dei danni.

In tutti i casi in cui le infrazioni degli studenti arrechino danni alle strutture, agli arredi, alle suppellettili ed alle apparecchiature della scuola, il Dirigente scolastico, previa liquidazione dei danni operata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, procede a richiedere il relativo rimborso economico agli studenti responsabili od a chi per loro civilmente obbligato.

Ove i responsabili non vengano individuati, ma i danni siano circoscritti ad un solo ambiente-aula utilizzato da una sola classe, il risarcimento sarà richiesto al gruppo-classe.

Ove i responsabili non vengano individuati ed i danni riguardino strutture di uso comune, il risarcimento sarà richiesto per aree di utilizzo e all'intera comunità scolastica.

Art. 22 – Interventi per il reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

Allo studente cui è inflitta una sanzione è offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, quali esemplificativamente: riassetto e sistemazione di strutture ed attrezzature, partecipazione a compiti ausiliari di volta in volta progettati di concerto con lo studente stesso.

La conversione è proporzionata alla natura della sanzione secondo la seguente misura: -a) l'ammonizione scritta è convertibile in 3 ore di attività; -b) l'ammonizione scritta con convocazione dei genitori è convertibile in 4 ore di attività; -c) l'allontanamento dalla comunità scolastica è convertibile in 6 ore di attività per ogni giorno di allontanamento.

Indicativamente, le attività sono svolte nei pomeriggi quando la scuola è aperta, o al termine delle lezioni per aiutare nel riassetto delle aule, oppure durante il periodo estivo.

Nei periodi di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a quindici giorni, vanno comunque mantenuti i rapporti con lo studente medesimo e con i suoi genitori, in modo tale da ben prepararne il rientro della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità giudiziaria (in caso di infrazioni integranti anche reato), la scuola promuove un percorso di recupero educativo finalizzato al recupero ed al reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica.

Art. 23 – Organi competenti alla irrogazione delle sanzioni

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- i Docenti od il Dirigente scolastico per le sanzioni previste dall'art. 19, lettera a.
- i Docenti coordinatori di classe ed il Dirigente scolastico per le sanzioni previste dall'art. 19, lettera b.
- i Docenti per la sanzione prevista dall'art. 19, lettera c.
- il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall'art. 19, lettere d, e, f.
- Il Consiglio di Classe nella sola componente docenti, per le sanzioni di cui all'art 19, lettera g (sospensione da tre a cinque giorni) e lettera h (sospensione fino a quindici giorni).

Il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'esame di Stato.

Le sanzioni accessorie sono irrogate dagli organi e nei modi di cui al precedente art. 20.

Art. 24 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari si avvia in ogni caso con la contestazione dell'addebito allo studente, il quale deve avere sempre la possibilità di giustificarsi o comunque di presentare le sue osservazioni.

Relativamente alle sanzioni di competenza di organi individuali (Docente o Dirigente scolastico), la contestazione viene fatta dinanzi a testimoni all'atto stesso della rilevazione dell'infrazione. Vengono contestualmente udite le considerazioni e giustificazioni dello studente. E solo in esito alle stesse, viene assunta la decisione per la eventuale irrogazione della sanzione disciplinare. Del tutto viene fatta annotazione scritta su appositi modelli che vengono poi inseriti nel fascicolo personale dello studente. Del provvedimento di irrogazione delle sanzioni viene fatta annotazione scritta sul registro di classe.

Relativamente alle sanzioni di competenza di organi collegiali, la contestazione dell'addebito allo studente è fatta in forma scritta dal Dirigente scolastico entro tre giorni dalla rilevazione dell'infrazione. La nota di contestazione, che è

comunicata anche ai genitori dello studente, deve contenere l'esposizione dei fatti, l'indicazione della infrazione contestata e delle relative sanzioni previste nel regolamento di disciplina, nonché l'assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni entro i quali lo studente od i suoi genitori possono esporre, sempre per iscritto, le proprie ragioni, adducendo anche prove testimoniali a proprio favore. Trascorso detto termine, effettuata l'istruttoria eventualmente richiesta dallo studente, il Dirigente convoca l'organo collegiale (Consiglio di Classe nella sola componente docenti o Consiglio d'Istituto) competente a deliberare sulla sanzione disciplinare, sottoponendo gli atti al suo esame. Se il Consiglio, che ha anche facoltà di procedere a nuovi accertamenti istruttori, accerta la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione contestata sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato, delibera per la comminazione di sanzione disciplinare ed il Dirigente Scolastico, con proprio decreto, provvede alla formale irrogazione della stessa. Il decreto è comunicato senza ritardo allo studente ed ai suoi genitori ed è inserito con tutti gli altri atti del procedimento nel fascicolo personale dello studente ed è annotato sul registro di classe. Le comunicazioni ai genitori vengono assolte con lettera raccomandata inviata in una sola copia anche ad uno solo dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni contengono comunque anche l'offerta di conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica secondo i criteri di cui al precedente art. 22.

Art. 25 – Ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola.

Avverso ogni provvedimento di irrogazione di sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia, che qui si istituisce, è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta all'ufficio del Dirigente scolastico entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

L'Organo di garanzia è convocato dal Dirigente scolastico entro i tre giorni successivi e decide sul ricorso, previa audizione degli interessati, negli ulteriori tre giorni successivi. Della decisione è data immediata comunicazione scritta ai ricorrenti. Viene verbalizzata su apposito registro ed inserita in copia nel fascicolo personale dello studente.

Le sanzioni non divengono esecutive se non dopo che sia inutilmente spirato il termine per la proposizione del ricorso all'Organo di Garanzia, ovvero dopo che il ricorso proposto sia stato dall'Organo rigettato.

L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, su ogni conflitto che sorga all'interno della scuola sulla applicazione del presente regolamento.

Art. 26 – Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Avverso le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso entro trenta giorni al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale decide in via definitiva sulla base del parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Ove l'Organo di Garanzia Regionale non renda il suo parere nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide sul ricorso indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 27 – Patto educativo di corresponsabilità.

Poiché il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica è condizione necessaria per la realizzazione dell'autonomia scolastica e del successo formativo, essendo al tal riguardo di decisiva importanza la effettiva partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, all'atto della iscrizione o comunque entro l'inizio di ogni anno scolastico il Dirigente chiede ai genitori la sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" che quale "allegato A" forma parte integrante del presente regolamento, col quale tutte le componenti della scuola ribadiscono formale impegno a pienamente e bene assolvere alle loro funzioni ed in particolare le famiglie, nell'ambito di una definizione dettagliata e condivisa dei "diritti e doveri dei genitori" verso la scuola, assumono impegno di sollecitare i figli al pieno rispetto delle norme del regolamento d'Istituto, nonché di rispondere direttamente dell'operato degli stessi nel caso in cui arrechino danni ad altre persone od alle strutture scolastiche, ovvero -in generale- violino i loro doveri e subiscano di conseguenza l'applicazione di sanzioni, anche di carattere pecuniario.